



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

AREA PAESAGGISTICA VINCOLO IDROGEOLOGICO E VIA

UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ASSOCIATO VINCOLO IDROGEOLOGICO IN AMBITO URBANISTICO ED EDILIZIO (ARTT.42 - 85 L.R.39/2000 – DPGR 48/R/2003)

Approvato con D.G.U. n.42 del 28/10/2025



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Sommario

Art. 1. Funzioni, attività e servizi conferiti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino	4
Art. 2. Funzioni e attività dei Comuni.....	5
Art. 3. Ambito di applicazione	6
Art. 4. Natura ed efficacia delle domande di Autorizzazione e delle Dichiarazioni ai fini del Vincolo Idrogeologico	6
Art. 5. Procedimenti amministrativi e decorrenza dei termini.....	7
Art. 6. Validità dei titoli abilitativi.....	9
Art. 7. Varianti a Dichiarazioni di inizio lavori	9
Art. 8. Variante di Autorizzazione art.42 comma 5 L.R.39/2000 e s.m.i.	10
Art. 9. Autorizzazione art.42 c.5 L.R.39/2000 e s.m.i. per regolarizzazione di opere eseguite od in corso di esecuzione, in assenza di dichiarazione o di autorizzazione ma conformi alla normativa vigente (art.85 comma 6-bis Legge Forestale)	10
Art. 10 Rinnovo e/o proroga validità dell'autorizzazione.....	11
Art. 11 Norme finali e transitorie.....	12



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Premesso:

- che lo Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, e' stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Tavarnelle Val di Pesa n.38 del 12/07/2012, del Consiglio Comunale di Barberino Val d'Elsa n.36 del 18/07/2012, del Consiglio Comunale di San Casciano Val di Pesa n.53 del 19/07/2012, del Consiglio Comunale di Greve in Chianti n.99 del 22/12/2015 e s.m.i.;
- che l'art.10 dello Statuto medesimo intitolato "Contenuto delle funzioni e dei servizi affidati" che, al comma 1 recita testualmente: "Nell'allegato A) al presente Statuto sono specificati, per ciascuna funzione o servizio, le attività e i servizi, e in generale, i compiti che sono affidati all'Unione";
- che nell'allegato A) all'art.2 lettera L) sono elencate le competenze che l'Unione esercita in luogo e per conto dei Comuni di Barberino Tavarnelle, San Casciano Val di Pesa e Greve in Chianti in materia di vincolo idrogeologico di cui alla L.R.39/2000, DPGR 48/R/2003 e loro s.m.i.;
- che con Deliberazione della Giunta dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino n.19 del 27/04/2021 avente ad oggetto: CONFERIMENTO FUNZIONE "AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE, VINCOLO IDROGEOLOGICO, V.I.A." DA PARTE DEI COMUNI DI GREVE IN CHIANTI, SAN CASCANO VAL DI PESA E BARBERINO TAVARNELLE e' stata avviata la suddetta gestione, da parte dell'Unione, a far data dal 03/05/2021;
- che il presente regolamento, nell'ambito della disciplina sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, definisce i criteri organizzativi ed i metodi di gestione della funzione associata in oggetto;
- che l'organizzazione del servizio è comunque materia del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, per cui le norme del presente regolamento hanno una valenza integrativa e di dettaglio rispetto al richiamato Regolamento generale e si interpretano, sempre, in maniera compatibile con lo stesso e con lo Statuto dell'Unione.

Tutto cio' premesso, si adotta il seguente articolato come Regolamento della funzione in oggetto.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Art. 1. Funzioni, attività e servizi conferiti all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino

1. Oggetto di delega all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino sono le attività e procedimenti derivanti dall'esercizio delle funzioni di competenza comunale in materia di vincolo idrogeologico specificate dal presente articolo.

2. Nello specifico sono conferite all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino le seguenti attività e Procedimenti, di cui all'allegato A) art.2 lettera L) dello Statuto, ovvero:

- adempimenti e procedure di rilascio delle autorizzazioni (termini, modulistica, documentazione, ecc.) e di verifica delle Denunce Inizio Lavori (DIL);

- parere sulla proposta provinciale di variazione alle zone non boscate sottoposte a vincolo idrogeologico di cui all'art.38 della L.r.39/2000 e s.m.i.;

- rilascio autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico nei seguenti casi:

- i) trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui al comma 4 (art.42 c.5 L.R.39/2000 e s.m.i.);

- ii) realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4. (art.42 c.5 L.R.39/2000 e s.m.i.);

- ogni altro adempimento previsto dagli artt. 100 e 101 del Regolamento Forestale della Regione Toscana approvato con D.P.G.R. n. 48/R/2003 e s.m.i.;

- attività di controllo ed attività amministrativa demandate dalla normativa regionale ai Comuni (autorizzazioni art.42, comma 5 e autorizzazioni in sanatoria art.85 comma 6-bis L.R.39/2000 e s.m.i.);

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui sopra l'Unione potrà incaricare professionisti esterni dotati delle specifiche competenze richieste dalla normativa. In tal caso all'Unione competerà in via esclusiva la cura e la gestione degli incarichi eventualmente affidati, ivi compresi i pagamenti ed il controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni professionali commissionate.

4. l'Unione provvede alla redazione ed all'aggiornamento di un regolamento unitario per la disciplina, l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni, secondo le disposizioni dell'art.40 della L.R. 39/2000 e s.m.i.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Art. 2. Funzioni e attività dei Comuni

1. Ai Comuni compete il ruolo e le funzioni attribuite dal presente articolo, inerenti le attività e i procedimenti successivamente elencati, e le attività inerenti l'accertamento e contestazione delle violazioni della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale 48/R/2003, in ambito urbanistico ed edilizio, ai sensi della L. 689/1981, nonché i conseguenti procedimenti amministrativi relativi all'elevazione, contestazione delle sanzioni amministrative, gestione del contenzioso per violazioni della L.R. 39/2000 e s.m.i e del Regolamento Forestale 48/R/2003 e s.m.i (valutazioni, scritti difensivi, emanazione ordinanze, costituzione in giudizio, etc.);

2. Rimangono in capo ai comuni le seguenti funzioni in materia di vincolo idrogeologico, in ambito urbanistico-edilizio, di cui alla L.R. 39/2000 e al Regolamento Forestale 48/R/2003, non indicate nello Statuto dell'Unione:

a) Accertamento e Contestazione delle violazioni della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale 48/R/2003 e loro s.m.i;

b) Gestione del Contenzioso e dei procedimenti di cui alla L. 689/1981 per le violazioni di cui al punto precedente (ricezione scritti difensivi, ordinanze di ingiunzione, opposizioni, etc...), oltre all'eventuale costituzione in giudizio;

c) Irrogazione, riscossione e gestione delle sanzioni Amministrative per violazioni della L.R. 39/2000 e del Regolamento Forestale 48/R/2003;

d) Emissione delle ordinanze di ripristino di cui all'art. 85 della L.R. 39/2000;

e) Ricezione e trasmissione all'Unione, delle domande di autorizzazione nei casi che gli interventi siano soggetti ad autorizzazione paesaggistica o a permesso a costruire.

3. Ai comuni compete, altresì, l'individuazione degli importi dei diritti di istruttoria per le pratiche di vincolo idrogeologico, presentate agli sportelli SUE e SUAP di ciascun Comune;

4. Restano in particolare nella competenza di ogni Comune partecipante, tutte le attività di front - office necessarie a garantire:

a) la puntuale e completa informazione a favore degli utenti del servizio nei casi in cui necessita l'autorizzazione/dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico;

b) la raccolta delle istanze pervenute agli sportelli SUE e SUAP dei singoli Comuni, da inviare all'Unione per i successivi adempimenti.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

Art. 3. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione della L.R. 39/00 e s.m.i. (di seguito Legge Forestale), disciplina quanto previsto dall'art. 40 della citata legge, in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana DPGR n. 48/R/2003 (di seguito Regolamento Forestale);
2. Esso si applica ai comuni di Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa di cui all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
3. L'entrata in vigore e' a far data dalla esecutività della delibera di Giunta che lo approva;
4. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano in relazione a tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. 39/2000 e s.m.i., ricadenti nel territorio di comuni sopra indicati nei quali, o sui quali, si effettuino:
 - a) trasformazione della destinazione d'uso di terreni per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive diverse da quelle di cui al comma 4 (art.42 c.5 L.R.39/2000 e s.m.i.);
 - b) realizzazione di opere o infrastrutture e i movimenti di terreno che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque diversi da quelli di cui al comma 4. (art.42 c.5 L.R.39/2000 e s.m.i.);

Art. 4. Natura ed efficacia delle domande di Autorizzazione e delle Dichiarazioni ai fini del Vincolo Idrogeologico

1. L'autorizzazione e la dichiarazione di inizio lavori ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia e/o paesaggistica, ove previsto dalla normativa vigente in materia, non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.
2. Hanno titolo alla presentazione della dichiarazione di inizio lavori (DIL) e dell'autorizzazione i seguenti soggetti:
 - a) Proprietario;
 - b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.
3. Tutte le istanze devono essere complete della documentazione richiesta nei moduli di



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

presentazione agli sportelli SUE e SUAP di ciascun Comune di riferimento, redatta e sottoscritta secondo le specifiche tecniche indicate, sottoscritte digitalmente da professionista abilitato su procura dell'avente titolo;

4. Nella dichiarazione di inizio lavori e nella domanda di autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso;

5. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate all'Unione entro 15 giorni dalla avvenuta variazione;

Art. 5. Procedimenti amministrativi e decorrenza dei termini

1. Le domande di autorizzazione o le dichiarazioni, corredate di tutti gli allegati specificatamente previsti dal Regolamento Forestale e dal presente regolamento, sono istruite dal Servizio a cui l'Unione dei Comuni ha attribuito la funzione associata in base al proprio funzionigramma vigente.

2. Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i è il Responsabile del Servizio a cui è assegnata la funzione associata o dipendente dell'Unione di Comuni appositamente nominato dal Responsabile di Servizio con specifico atto di gestione organizzativa.

3. Il Responsabile del Procedimento può avvalersi, per l'istruttoria, della collaborazione specialistica di un geologo/studio associato/società regolarmente incaricato, iscritto nel relativo albo professionale o di dipendente interno all'amministrazione specificatamente assegnato al servizio ed in possesso della laurea di dottore geologo.

4. Il termine iniziale per la conclusione del procedimento decorre dal momento in cui l'Unione riceve l'istanza di autorizzazione o la documentazione ai fini della dichiarazione di inizio lavori; la data è quella risultante dalla registrazione del protocollo. Nel caso di istanze presentate presso i Comuni, il termine decorre dalla data di protocollo del Comune.

5. Nei casi in cui l'intervento sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica e/o a permesso a costruire e nei casi previsti dall'art. 71 comma 5 del Regolamento Forestale 48/R/2003 e dall'articolo 42, comma 6 della Legge Forestale 39/2000 e s.m.i., soggetti anche ad autorizzazione paesaggistica o autorizzazione/permesso a costruire, la domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è presentata al Comune, contestualmente alla richiesta di autorizzazione a fini urbanistici o paesaggistici. In tali casi il Comune provvede a trasmettere la domanda all'Unione dei Comuni entro 15 giorni dalla ricezione della stessa. L'Unione dei comuni restituisce il provvedimento di diniego o di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico al comune competente, che diviene parte integrante del titolo abilitativo e/o di



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

diniego rilasciato dal comune stesso ai fini urbanistici o paesaggistici.

6. Nel caso di istanze di autorizzazione o di dichiarazione non corredate di tutti i dati necessari, o dei documenti indicati come obbligatori dal presente regolamento, dalla Legge Forestale o dal Regolamento Forestale, le stesse istanze non sono ritenute valide e l'avvio del procedimento avviene solo a seguito di presentazione da parte dell'interessato dei dati o della documentazione mancante. A tale fine il responsabile del procedimento provvede a comunicare agli interessati, entro 20 giorni nel caso di dichiarazioni ed entro 30 giorni per le autorizzazioni, l'esigenza di integrare la documentazione presentata al fine dell'avvio del procedimento. I termini previsti dalla legge e dai regolamenti in vigore per il rilascio del provvedimento finale decorrono dalla data della presentazione della documentazione richiesta.

7. Nel caso che l'intervento richiesto non sia ammissibile ai sensi della Legge Forestale e del Regolamento Forestale, il Responsabile del Procedimento provvede ad inviare preavviso di diniego al richiedente entro i termini indicati al comma precedente, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.

8. Per le domanda di autorizzazione, successivamente all'avvio del procedimento, Il responsabile del procedimento, o altro incaricato nominato, può richiedere eventuale documentazione integrativa necessaria alla valutazione degli interventi, in relazione alle caratteristiche degli stessi ed a quelle dei luoghi in cui se ne prevede la realizzazione. La richiesta interrompe, per una sola volta, e per il termine massimo di 30 giorni, successivi all'avvio del procedimento, la decorrenza dei termini per la conclusione del procedimento amministrativo. Qualora la documentazione richiesta, necessaria per l'avvio del procedimento, non venga presentata entro il termine di 30 giorni o risulti incompleta la domanda viene definitivamente dichiarata non ammissibile.

9. Per le domande d'autorizzazione l'avvio del procedimento è comunicato, ai sensi della L.241/1990, all'interessato/i entro 30 giorni dalla data di ricevimento della pratica, mentre per le domande di dichiarazione l'avvio di procedimento non deve essere comunicato. Tale comunicazione non è obbligatoria ove il procedimento sia concluso entro trenta giorni per le sole autorizzazioni.

10. Per le domande di autorizzazione e di dichiarazione relative ad attività da esercitarsi all'interno dei Parchi nazionali o di altre aree protette istituite ai sensi delle normative regionali o nazionali vigenti in materia, si applica quanto previsto dall'art. 68 della legge forestale e dall'art. 13 della L. 394/1991. In tal caso si applica anche quanto previsto dall'artt. 16 e 17 della L. 241/1990. In attesa del rilascio del nulla osta/autorizzazione da parte dell'Ente Parco Nazionale o da parte dell'autorità competente per le altre tipologie di aree protette, il Responsabile del Procedimento sospende l'istruttoria dell'istanza di autorizzazione o dichiarazione e ne invia comunicazione



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

scritta al richiedente della stessa istanza.

11. Per le domande di autorizzazione o di dichiarazione, fatto salvo quanto indicato al comma precedente, ricadenti nel territorio di un Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e/o di un Sito di Importanza Regionale (SIR), soggette a preventiva valutazione di incidenza, si applica quanto previsto dalla L.R. 30/2015 e dalla D.G.R n. 119/2018 e normativa in materia, pertanto alla domanda deve essere allegato apposito studio e documentazione, volto a individuare i principali effetti sul sito o sul geotopo, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimo, al fine di richiedere lo specifico parere alla Regione Toscana ove previsto.

12. Per le dichiarazioni il procedimento si conclude per silenzio-assenso dopo 20 giorni dalla data di ricevimento delle stesse, fatta salva l'adozione entro tale termine, di apposito atto con il quale sia comunicato un provvedimento di diniego.

13. A conclusione del procedimento, il provvedimento di autorizzazione o di diniego è trasmesso al Comune e/o al SUAP (nei casi previsti dalla legge). Copia di tale provvedimento deve essere allegata al provvedimento abilitativo comunale.

Art. 6. Validita' dei titoli abilitativi

1. La validita' temporale massima delle autorizzazioni e' di cinque anni dalla data del rilascio delle stesse. La validita' temporale massima delle dichiarazioni e' di tre anni dalla data di presentazione delle stesse.

2. Le autorizzazioni o le dichiarazioni relative ad opere o lavori per i quali e' necessario anche il rilascio di concessione o autorizzazione ai sensi delle norme urbanistiche o paesaggistiche, hanno validita' fino alla scadenza del titolo abilitativo ma non oltre i 5 anni dalla data di rilascio.

3. La validita' delle autorizzazioni ai fini del vincolo idrogeologico puo' essere prorogata o rinnovata con le modalita' previste dal presente Regolamento e nei casi ammissibili ai sensi dell'art.72 del Regolamento Forestale. Scaduto il termine per l'esecuzione di interventi soggetti a dichiarazione, non e' consentita ne' la proroga, ne' il rinnovo del titolo abilitativo. Per gli interventi non ancora eseguiti dovra' essere, pertanto, presentata nuova dichiarazione.

Art. 7. Varianti a Dichiarazioni di inizio lavori

1. Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalita' di esecuzione degli stessi già dichiarati, gli interessati dovranno presentare nuova domanda di



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.

2. Le varianti per lavori soggetti a dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere in variante rispetto alla precedente istanza purché gli interventi oggetto di variazione rientrino nella tipologia di opere, lavori ed interventi indicati dall'art.99 del Regolamento Forestale 48/R/2003 come soggetti a dichiarazione di inizio lavori. Nella dichiarazione in variante si devono evidenziare gli interventi e opere in variante rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

Art. 8. Variante di Autorizzazione art.42 comma 5 L.R.39/2000 e s.m.i.

1. Qualora si rendano necessarie variazioni rispetto ai progetti approvati, ai lavori od alle modalità di esecuzione degli stessi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare nuova domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per le opere in variante.

2. La domanda di autorizzazione in variante ad interventi già autorizzati è ammissibile unicamente per interventi, lavori, opere ancora da eseguire, e soggetti ad autorizzazione ai sensi del Regolamento Forestale 48/R/2003.

3. La domanda di autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico in variante dovrà fare riferimento agli estremi, numero e data, dell'autorizzazione già rilasciata e dovrà contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante, relazione tecnica, nonché relazione geologica e/o geotecnica integrativa ove occorra ai sensi della normativa vigente.

4. L'autorizzazione in variante ha validità fino alla scadenza della precedente autorizzazione.

5. Alla stessa domanda di autorizzazione in variante dovrà essere allegata la documentazione prevista per la domanda di autorizzazione originaria, secondo quanto previsto dallo sportello SUE e/o SUAP al quale l'istanza è presentata, con specificatamente descritte ed evidenziate in tutti i documenti le opere in variante rispetto a quelle autorizzate.

6. Le autorizzazioni per varianti devono seguire le stesse modalità procedurali previste per le domanda di autorizzazione, compreso il nuovo pagamento dei diritti di istruttoria.

Art. 9. Autorizzazione art.42 c.5 L.R.39/2000 e s.m.i. per regolarizzazione di opere eseguite od in corso di esecuzione, in assenza di dichiarazione o di autorizzazione ma conformi alla normativa vigente (art.85 comma 6-bis Legge Forestale)



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

1. Al fine di regolarizzare le opere previste dalla legge Forestale, e le trasformazioni ad esse connesse, realizzate in assenza di autorizzazione o di dichiarazione d'inizio lavori o in difformità alle stesse, può essere richiesta autorizzazione in sanatoria. Tale autorizzazione può essere acquisita per le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di autorizzazione e o dichiarazione, che risultino conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del Regolamento Forestale, secondo quanto stabilito dall'articolo 85, comma 6 bis della Legge Forestale e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'autorizzazione in sanatoria è rilasciata purché le opere e le relative trasformazioni non pregiudichino l'assetto idrogeologico dell'area oggetto dei lavori e siano conformi alla legge Forestale, al regolamento forestale e agli strumenti di pianificazione territoriale. Il rilascio dell'autorizzazione in sanatoria è condizionato al pagamento delle sanzioni amministrative, se dovute, da parte dei trasgressori o degli obbligati in solido nonché, nei casi previsti, all'attuazione del rimboschimento compensativo previsto dal Regolamento Forestale.
3. Alle domande di autorizzazione in sanatoria, fatto salvo quanto specificatamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le stesse procedure amministrative generali stabiliti da questo Regolamento per le domande di autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico, con l'attestazione dell'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa ove prevista.
4. La richiesta di sanatoria deve evidenziare nei relativi elaborati e nella documentazione tecnica allegata, le opere ed interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo o in difformità agli stessi oltre indicare la data di completamento delle stesse opere oggetto di sanatoria.
5. La domanda di autorizzazione in sanatoria deve essere corredata della stessa documentazione prevista per gli interventi soggetti a domanda di autorizzazione indicati dal presente regolamento. Alla domanda deve essere allegato anche copia del verbale di illecito amministrativo o ordinanza di ingiunzione emessi dagli organi competenti ai sensi della L. 689/1981 per le violazioni in materia di vincolo idrogeologico.

Art. 10 Rinnovo e/o proroga validità dell'autorizzazione

1. La validità temporale delle autorizzazioni può essere prorogata a seguito di istanza motivata, nei casi di cui all'art.72 comma 4 del Regolamento Forestale. La domanda di proroga deve essere presentata, pena la non ammissibilità della stessa, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.
2. Nei casi di cui all'art.72 comma 5 del Regolamento Forestale, è possibile richiedere il rinnovo dell'autorizzazione precedentemente rilasciata.



Barberino Tavarnelle – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa

3. Non sono ammissibili le richieste di proroga o di rinnovo di autorizzazioni rilasciate da altri Enti.
4. Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare la proroga potrà essere concessa unicamente per il periodo ritenuto necessario al completamento delle opere ancora da eseguire. I lavori non potranno avere inizio prima del rilascio dell'autorizzazione, la quale verrà rilasciata nel termine di 45 giorni.
5. L'istanza di rinnovo o proroga dovrà contenere la dichiarazione che nulla verrà modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati. L'Unione dei Comuni provvede entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, se ammissibile, al rilascio della nuova autorizzazione per i lavori ancora da eseguire.
6. La domanda di rinnovo o proroga dovrà essere presentata secondo le modalità vigenti per l'istanza di autorizzazione, redatta secondo i modelli in uso agli sportelli SUE e SUAP dei Comuni, completa degli elaborati richiesti.

Art. 11 Norme finali e transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di Giunta di approvazione dello stesso.
2. Gli Aspetti organizzativi e di dettaglio del funzionamento del servizio associato sono demandati agli atti organizzativi del Responsabile del Servizio, ferme restando le disposizioni della L.R. 39/2000 e della normativa vigente in materia.
3. Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della Legge Forestale, L.R.39/00 e s.m.i. e al Regolamento Forestale 48/R/2003 e s.m.i. nonché alla L.241/1990 e s.m.i.
4. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate in caso di sopravvenute normative statali o regionali. In tali casi, in attesa della formale modifica del Regolamento, in caso di contrasto si applicherà la normativa sovraordinata.